ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1670 del 29/03/2017
Oggetto	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società COLBA Srl per lo stabilimento sito in comune di Castenaso, via Santi n° 12
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1722 del 29/03/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventinove MARZO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna [1]

DETERMINA

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società COLBA Srl per lo stabilimento sito in comune di Castenaso, via Santi n° 12

IL RESPONSABILE P.O.

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA[2] relativa alla società COLBA Srl per lo stabilimento ubicato nel Comune di Castenaso, via Santi n° 12 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
   - Autorizzazione all'emissione in atmosfera [3]
   - Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura [4]
   - Valutazione di impatto acustico di cui alla L.n°447/1995
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli Allegati A e B alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente[5];
4. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria[6]

---

[1] Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

[2] Ai sensi dell' art.. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....”..

[3] Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

[4] Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

[5] In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

[6] Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna - U.O. Autorizzazioni e Valutazioni
Via San Felice 25, 40122 Bologna

5. Obbliga la società COLBA Srl a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata[7]
6. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
7. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società COLBA Srl, c.f e p. iva 02775391200, avente sede legale e stabilimento in comune di Castenaso, via Santi n° 12, ha presentato in data 11/07/2016[8] al Suap dell'Unione dei comuni delle Terre di Pianura una domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale per il sito produttivo che svolge attività di produzione di vernici, smalti, pitture per l'edilizia.

Tale domanda di rilascio di AUA contiene la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di reflui in pubblica fognatura; tra i titoli abilitativi ambientali acquisiti dell'impianto è richiamata l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Bologna con PG n° 45916 del 27/03/2013: è dichiarato che non sono apportate modifiche rispetto alla situazione autorizzata. E' inoltre allegata, in merito all'impatto acustico dello stabilimento, una dichiarazione di rispetto dei limiti di emissioni/immissioni di rumore stabiliti dalla classificazione acustica del territorio comunale e dalla normativa vigente in materia.

In data 22/07/2016 è pervenuta al parere di HERA Spa Direzione Acque[9], Ente gestore del Servizio Idrico Integrato e successivamente in data 16/02/2017 è pervenuto il nulla osta del comune di Castenaso[10] al rilascio in AUA dell'autorizzazione allo scarico di reflui industriali in pubblica fognatura.

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.798 del 30/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori dovuti dalla ditta richiedente ad ARPAE ammontano ad € 148.00 (importo corrispondente alla matrice emissioni in atmosfera cod. tariffa 12.03.04.01 ridotto del 50% in quanto costituisce titolo ambientale ricompreso nell'AUA come "proseguimento senza modifiche" di autorizzazione in essere);

Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

---

7 In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

8 Domanda di AUA agli atti di ARPAE con PGBO/2016/13116 del 14/07/2016, **pratica SINADOC n° 24385del 2016**

9 Parere di HERA Spa agli atti di ARPAE con PGBO/2016/13787 del 22/07/2016

10 Parere del comune di Castenaso agli atti di ARPAE con PGBO/2017/3466 del 16/02/2017

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna - U.O. Autorizzazioni e Valutazioni
Via San Felice 25, 40122 Bologna

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta secondo le prescrizioni riportate in allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione allo scarico di reflui idrici in pubblica fognatura secondo le prescrizioni contenute nei pareri del comune di Castenaso e di HERA Spa riportati in allegato B al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Si dà atto della dichiarazione resa dall’azienda ed allegato alla documentazione di AUA in merito all’impatto acustico determinato dall’attività produttiva svolta nello stabilimento e non sono fissate prescrizioni.

Il Responsabile
UO Autorizzazioni e Valutazioni
Stefano Stagni

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell’Emilia-Romagna
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna - U.O. Autorizzazioni e Valutazioni
Via San Felice 25, 40122 Bologna

Autorizzazione Unica Ambientale

COLBA Srl - Comune di Castenaso - via Santi n° 12

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di vernici, smalti, pitture per l'edilizia svolta dalla società COLBA Srl nello stabilimento ubicato in Comune di Castenaso, via Santi n° 12, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società COLBA Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1
PROVENIENZA: PRODUZIONE DI PITTURE AD ACQUA

Portata massima	6900	Nm^3/h
Altezza minima	8	m
Durata massima	8	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale Particellare ….....	3	mg/Nm^3
Sostanze organiche volatili (come C-org totale) ……..	50	mg/Nm^3

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a maniche dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E2
PROVENIENZA: PRODUZIONE DI VERNICI A SOLVENTE

Portata massima	5100	Nm^3/h
Altezza minima	8	m
Durata massima	4	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale Particellare ….....	3	mg/Nm^3
Sostanze organiche volatili (come C-org totale) ..……..	50	mg/Nm^3

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce + adsorbimento a carboni attivi

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna - U.O. Autorizzazioni e Valutazioni
Via San Felice 25, 40122 Bologna

Il filtro a cartucce dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.
Il gestore di impianto dovrà annotare, su apposito registro avente pagine numerate e firmate dal gestore stesso, le periodiche sostituzioni effettuate sui carboni attivi.
Al fine di definire il tempo di saturazione ed esaurimento dei carboni attivi e quindi l'ottimale frequenza di sostituzione, dovranno essere eseguite una serie di verifiche analitiche a monte e a valle degli stessi, a partire dalle analisi di messa a regime o comunque prima della sostituzione dei carboni attivi.
L'esito di tali verifiche dovrà essere comunicato ad ARPAE.

EMISSIONE E3
PROVENIENZA: IMPIANTO TERMICO A METANO PER RISCALDAMENTO LOCALI CON POTENZA TERMICA 360 KW

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici pari a 3 Mw.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri. I camini dovranno possedere una sezione diretta di sbocco in atmosfera priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siamo disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 10263:1993 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 12619:2013 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;
- Metodo contenuto nella norma UNI EN 13284-1:2003 + NIOSH 7401 o UNI 10263:1993 + NIOSH 7401 per la determinazione delle sostanze alcaline

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.
Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna - U.O. Autorizzazioni e Valutazioni
Via San Felice 25, 40122 Bologna

descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna - U.O. Autorizzazioni e Valutazioni
Via San Felice 25, 40122 Bologna

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione ± Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.

3. Le prese di campionamento dei punti di emissione, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

4. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.

5. La società COLBA Srl dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità semestrale per i punti di emissione E1 ed E2.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta COLBA Srl, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.

7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna - U.O. Autorizzazioni e Valutazioni
Via San Felice 25, 40122 Bologna

Autorizzazione Unica Ambientale

COLBA Srl - Comune di Castenaso - via Santi n° 12

ALLEGATO B

matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione degli scarichi

Scarico di acque reflue industriali assimilabili alle domestiche originate dallo stabilimento in comune di Castenaso, via Santi n° 12 e recapitate in pubblica fognatura.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Castenaso con il proprio parere del 16/02/2017 Prot. 2838/2017 e da HERA Spa Direzione Acqua, Ente gestore del servizio idrico Integrato Prot 86666 del 22/07/2016 riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna - U.O. Autorizzazioni e Valutazioni
Via San Felice 25, 40122 Bologna

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da Fabrizio Ruscelloni il 16/02/2017 09:00:08
Protocollo Numero 2838 del 16/02/2017

CITTÀ DI CASTENASO
Provincia di Bologna

Area Tecnica
U.O. Servizi Ambientali

Spett.le
SUAP
UNIONE TERRE DI PIANURA
Via San Donato 199
40057 Granarolo dell'Emilia (BO)
pec: suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it

Spett.le
ARPAE - SAC
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
pec: aoobo@cert.aerpa.emr.it

OGGETTO: **Richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale Colba Srl.**
Via Santi n. 12 – Riferimento SUAP 7088/2016

Vista la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale per attività posta in Via F. Santi n. 12 a nome Colba Srl pervenuta al Suap Terre di Pianura al prot. 7088/2016 (ns. prot. 12596/2016);

Vista la dichiarazione di impatto acustico a nome del legale rappresentante Lanfranco Chiarini nella quale si evince che durante le attività lavorative vengono rispettati i valori milite di emissione/immissione di rumore, art. 2 del DPCM 14/11/1997, in riferimento alla Classe V della zonizzazione acustica del territorio comunale;

Vista la dichiarazione della ditta stessa, riportata nella domanda di AUA, di invarianza delle condizioni di esercizio alla base dei precedenti titolo autorizzativi rilasciati dalla Città Metropolitana di Bologna ai Pg: 45916 del 27/03/2013 e Pg: 9721 del 24/05/2013 in merito alla matrice scarichi e di emissione in atmosfera;

Visto, altresì, il parere favorevole condizionato dell'ente gestore della fognatura comunale Hera S.p.A. di cui al prot. 86666 del 22/07/2016 (ns. prot. 13852/2016);

con la presente si rilascia Nulla Osta di competenza per l'attività di "produzione di vernici, smalti e pitture per l'edilizia" svolta dalla ditta suddetta nello stabilimento posto in Via F. Santi n. 12.

A disposizione per qualsiasi chiarimento si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DI AREA
(Ing. Fabrizio Ruscelloni)

(documento sottoscritto digitalmente - art.21 del D.Lgs.82/2005 e ss.mm.e ii.)

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

TERRE di PIANURA
UNIONE dei COMUNI
Sportello Unico Attività Produttive
Via San Donato 199
40057 GRANAROLO DELL'EMILIA BO

Originale PEC suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it

ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia)
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO

Originale PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Impianti Fognario Depurativi
Area Emilia Est

Bologna, 22 luglio 2016
Prot. gen. 86666

ns. rif. Hera spa Data prot.: 11-07-2016 Num. prot.: 0082650
PA&S numero 124/2016

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.
Ditta richiedente: "COLBA Srl"- Attività di produzione vernici, smalti e pitture per l'edilizia nello stabilimento di Via Santi n.12 in Comune di Castenaso (BO).
Terre di Pianura - SUAP Prot. n. 7163 del 11/07/2016 Riferimento SUAP: 7088/2016
Domanda di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali assimilabili alle acque reflue domestiche.

In merito all'istanza di AUA - matrice rinnovo dell'attuale autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Chiarini Lanfranco in qualità di rappresentante legale della Ditta "**COLBA SRL** " con sede legale e insediamento produttivo esercente la produzione di vernici, smalti e pitture per l'edilizia con impiego di n°11 addetti, in VIA SANTI n. 12 - Comune di Castenaso (BO);
esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA;
preso atto dalla documentazione presentata che la Ditta Colba Srl è in possesso di Autorizzazione Prot. N. 9721 del 24/05/2013 per lo scarico in fognatura delle acque reflue originate dall'insediamento in oggetto;
preso atto della dichiarazione che non hanno subito variazioni l'attività produttiva, gli impianti fognari e di trattamento delle acque di scarico, rispetto a quanto in precedenza autorizzato;
preso atto dalla documentazione agli atti che lo scarico è costituito da:

- acque reflue industriali derivanti dal processo produttivo (acque di raffreddamento e acque di lavaggio impianti);
- acque reflue domestiche;
- acque meteoriche di dilavamento non suscettibili di essere contaminate;

preso atto che le acque di raffreddamento possono essere assimilate ad acque reflue domestiche ai sensi della DGR n°1053/2003 - Punto 5;
preso atto dalla documentazione agli atti che le acque reflue derivanti dalle operazioni di lavaggio impianti non vengono scaricate in fognatura ma riutilizzate nel ciclo produttivo;
visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
visto il D.Lgs.152/2006;
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le acque reflue industriali derivanti dal sistema di raffreddamento assimilabili ad acque reflue domestiche;**
- **le acque reflue di cui sopra dovranno rispettare, nel punto di scarico, i valori limite previsti dalla DGR n°1053/2003 - punto 5, tabella 1;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;**
- **il pozzetto di ispezione e prelievo delle acque di scarico prima dell'immissione in pubblica fognatura, dovrà essere conforme allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2; dovrà consentire il prelievo delle acque per caduta; dovrà essere opportunamente indicato con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
- **i sistemi di trattamento eventualmente presenti dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;**
- **i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area confinata e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);**
- **adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;**

- **l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;**
- **l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;**
- **per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.**

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, "Sezione C - Articolo 62", approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente
Responsabile
Impianti Fognario Depurativi
GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua
Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.